

EROGAZIONI LIBERALI AL TERZO SETTORE: AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa fiscale è più volte intervenuta, con interventi talvolta anche non organici, al fine di prevedere agevolazioni sempre più significative a favore di quei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di Enti e ciò anche al fine di stimolare indirettamente la raccolta fondi in tal senso.

Le agevolazioni si sostanziano principalmente in detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito.

Al fine di inquadrare sistematicamente le agevolazioni connesse all'erogazioni liberali, esse possono essere suddivise in base alla tipologia dei soggetti beneficiari:

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS:

1) ***D.L. 35/2005 c.d. DECRETO SULLA COMPETITIVITÀ***: consente la **deducibilità** dal reddito complessivo delle liberalità in denaro o in natura a favore delle ONLUS (nonché di altri soggetti) nel limite **del 10% del reddito complessivo** e comunque **fino all'importo massimo di euro 70.000,00 annui**. Gli elementi essenziali della norma in esame sono i seguenti:

1.a) **oggetti beneficiari dell'erogazione** interessati (oltre che le ONLUS¹): le Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 7 L. 383/2000 e relativi livelli di organizzazioni territoriali e circoli ad essi affiliati; Fondazioni ed Associazioni riconosciute aventi ad oggetto la tutela e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004).

1.b) **oggetti beneficiari delle deduzioni**: possono godere dell'agevolazione sia le persone fisiche (i soggetti IRPEF) che dagli Enti soggetti ad IRES².

1.c) **oggetto, limiti e modalità delle erogazioni**: le erogazioni liberali di cui al citato decreto possono essere elargite, sia in denaro che in natura³; la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante è ammessa nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque fino ad un tetto massimo di euro 70.000,00 annui.

Ai fini di consentirne la deducibilità le erogazioni devono avvenire a mezzo bonifici bancari, versamenti postali, carte di credito, assegni bancari e/o circolari non trasferibili.

1.d) **obblighi contabili**⁴: le agevolazioni della norma in esame sono altresì subordinate alla tenuta da parte dell'Ente beneficiario di scritture contabili complete ed analitiche, rappresentative dei fatti di gestione nonché alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura

¹ Sono ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 c. 8 del D.Lgs. 460/97 le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro di cui alla L. 266/1991; le Organizzazioni Non Governative riconosciute ai sensi della L. 49/87; le Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991.

² Sono Enti soggetti all'IRES quelli individuati all'art. 73 del TUIR: es. società di capitali, soc.coop.ve; enti pubblici e privati.

³ Per il valore dei beni in natura si fa riferimento al prezzo mediamente praticato per i tipo di bene o similari.

⁴ Tali obblighi contabili si sostanziano nella tenuta di una contabilità ordinaria e nella redazione di un bilancio o di un documento contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e relazione sull'attività svolta dall'ente.

dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

1.d) **Divieto di cumulo:** la deducibilità concessa dalla norma in esame per le erogazioni liberali effettuate, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre normative.

2) **ART. 13 D.LGS. 460/1997:** La normativa in esame ha introdotto il riconoscimento di benefici fiscali per le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, con limiti e criteri differenziati in funzione del soggetto erogante:

2.a) **Per i privati** è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 19% della somma erogata da calcolarsi su un importo massimo di euro 2.065,83.

La legge richiede, ai fini della detrazione, che il versamento delle erogazioni debba avvenire a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile od altri mezzi di pagamento idonei (carta di credito, bollettino postale, ecc...).

2.b) **Per le imprese** è prevista la possibilità di effettuare l'erogazione sia in denaro che in natura⁵.

Per quanto attiene le donazioni in denaro da parte delle imprese la norma, riconosce alle stesse una deducibilità dal reddito di impresa per un importo non superiore ad €2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa.

Si precisa che la legge non prevede, a riguardo, alcuna prescrizione in merito alle modalità di versamento. Tuttavia si ritiene preferibile utilizzare uno degli strumenti previsti dalla normativa per le erogazioni effettuate da privati.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

Le normative agevolative riguardanti le erogazioni liberali concesse a favore delle Associazioni di Promozione sociale, sono contenute nel Decreto n. 80/2005 le cui modalità sono state sinteticamente illustrate con riferimento alle ONLUS (a cui si rimanda) nonché dall'art. 22 della L. 383/2000 sul quale ci si sofferma.

1) **erogazioni liberali da parte di privati:** è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 19% della somma erogata da calcolarsi su un importo massimo di euro 2.065,83. La legge richiede che il versamento debba essere effettuato mediante bonifico, carta di credito, versamento con bollettino postale, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al beneficiario.

2) **erogazioni liberali da parte di imprese:** è prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni in denaro per un importo non superiore ad euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa. E' sempre consigliabile effettuare i versamenti mediante

⁵ Per le erogazioni in natura, devono essere rispettati anche alcuni adempimenti di tipo formale: preventiva comunicazione da parte dell'impresa all'Agenzia dell'Entrate ed in taluni case anche alla Guardia di Finanza, rilascio, da parte della ONLUS di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la rispondenza delle merci ricevute ed il loro utilizzo diretto da parte dell'Ente beneficiario in conformità ai fini istituzionali

bonifico, carta di credito, versamento con bollettino postale, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al beneficiario.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le ONG (riconosciute ai sensi della L. 49 del 26/2/1987) essendo ONLUS di diritto così come previsto dall'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 490/97, sono destinatarie anch'esse delle norme agevolative, di cui in precedenza si è detto a proposito di ONLUS e più specificatamente quanto previsto dall'art. 14 del **D.L. 35/2005** (decreto sulla competitività), che consente la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali a favore delle ONG nella misura pari al 10% del reddito complessivo, fino ad un massimo di euro 70.000,00⁶ (nonché delle disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 460/97 che prevede una detrazione di imposta del 19% su un importo massimo di euro 2.065,83 per i privati ed una deducibilità dal reddito per un importo fino a 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa per le imprese).

In aggiunta a quanto sopra, **l'art. 10 del DPR 917/86 nonché il successivo art. 100** prevedono la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONG dal reddito complessivo⁷ o dal reddito di impresa⁸ per un importo non superiore al 2% del reddito medesimo.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA', AGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ALLA RICERCA

Anche le università, le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca pubblici nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono fra i soggetti beneficiari delle erogazioni le cui agevolazioni sono previste nel decreto 35/2005. Tale agevolazione consiste nella deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni effettuate fino ad un importo massimo del 10% del reddito complessivo e comunque non oltre euro 70.000,00 annui. Tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Ulteriori previsioni agevolative sono contemplate per le imprese. La normativa fiscale consente alle imprese di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato:

- a) le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale sanitaria o culto;
- b) le erogazioni liberali effettuate a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.

⁶ L'agevolazione di cui al Decreto 80/2005 non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali.

⁷ Se trattasi di persona fisica rif. art. 10 DPR 917/86.

⁸ Se trattasi di impresa rif. art. 100 DPR 917/86.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le persone fisiche possono dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, fino all'importo di euro 1.032,91 per ciascuno dei seguenti enti:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- Della Chiesa Valdese, Unione delle chiese metodiste Valdesi;
- Dell'Ente Morale Assemblee di Dio in Italia;
- Dell'Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno;
- Dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane;
- Dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

EROGAZIONI LIBERALI AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di:

- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

effettuate per realizzare nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.⁹

Godono altresì della detrazione IRPEF nella misura del 19% le persone fisiche per le erogazioni effettuate per attività culturali ed artistiche.

Specificatamente, possono usufruire del beneficio qualora le erogazioni siano destinate a:

- Stato, regioni, enti locali ed enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca di rilevante valore culturale ed artistico, o che organizzino e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse artistico (così come individuati del DLgs 22/1/04 n. 42 e DPR 1409/63)

Anche le imprese possono godere di specifici benefici consistenti nella deducibilità delle erogazioni dal reddito d'impresa, con diverse modalità e/o limiti a seconda che le erogazioni siano destinate:

- ad attività culturali ed artistiche;
- per i settori dei beni culturali e dello spettacolo.

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE.

Il contribuente (persone fisica) può destinare una quota pari al 5 per mille della sua imposta IRPEF a finalità di interesse sociale.

Tale destinazione non comporta un maggior costo per il contribuente ed non è alternativa alla destinazione dell'8 per mille.

La scelta può essere espressa apponendo la firma in uno dei riquadri che sono appositamente inseriti nei modelli di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) ed eventualmente indicando anche il

⁹ Qualora i beneficiari delle erogazioni non le utilizzano per i fini suddetti nel termine di 2 anni, le somme non utilizzate dovranno essere riversate allo Stato.

C.F. del soggetto beneficiario, in tal caso la destinazione della quota sarà a vantaggio specifico del soggetto che è stato individuato.

I soggetti che possono essere destinatari della quota del 5 per mille sono:

- ONLUS ; associazioni di promozione sociale iscritte ai registri nazionali, regionali, provinciali; associazioni riconosciute che operano in via esclusiva o prevalente in uno dei settori di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97. fondazioni nazionali di carattere culturale;
- Enti della ricerca scientifica e dell'università;
- Enti di ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Febb.2008